

La stretta sulle compensazioni: il visto di conformità e il canale telematico

Visto di conformità oltre i 5.000 €: Importanti novità per le imprese sono state introdotte dalla Manovra Correttiva (D.L. 50/2017) già in vigore. L'Agenzia delle Entrate infatti ricorda che è stato ridotto a 5.000 € il limite oltre il quale, per poter compensare le imposte sui redditi, Irap, e Iva, è necessario il visto di conformità previsto dall'articolo 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241 del 1997. Per effetto della norma viene anche rimosso il tetto massimo di 5000 € oltre il quale era obbligatorio l'uso dei servizi telematici dell'Agenzia. Dal 24 aprile scorso è infatti necessario l'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per compensare qualsiasi importo, crediti IVA (annuali o infrannuali), ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Le nuove norme sono entrate in vigore il 24 aprile 2017, pertanto valgono per tutte le dichiarazioni presentate dal 24 in poi, mentre per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile prive del visto di conformità restano applicabili i precedenti vincoli. In altri termini, non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a 15.000 €.

Tasse con F24, da ottobre soltanto online: L'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni sull'obbligo dal 1° ottobre di pagamento esclusivamente online dei versamenti con Modello F24 nei seguenti casi: compensazioni con importo pari a zero o saldo finale di importo positivo. Tutti gli altri pagamenti effettuati con strumenti diversi (es.: bonifici o versamenti diretti in Tesoreria), restano immutati.

- **F24 a zero:** per i privati e per i titolari di partita iva valgono le medesime regole. Le deleghe vanno presentate solo utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente gli F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio "F24 cumulativo" e del servizio "F24 addebito unico".
- **F24 con crediti:** in questo caso vi sono regole diverse per i titolari di partita iva o per i privati. Per questi ultimi infatti gli F24 vanno presentati solo per via telematica, mediante i canali messi a disposizione dell'Agenzia, oppure mediante i servizi di internet banking. Per i titolari di partita iva invece anche per le compensazioni vi è l'obbligo dell'utilizzo dei servizi telematici, come per gli F24 a zero.

Alcune considerazioni finali si pongono a riguardo delle sanzioni applicabili nel caso di invio del modello F24 in modo scorretto. La violazione è infatti punita dall'Agenzia delle Entrate con una sanzione amministrativa che va dai 250 ai 2.000 €.

Va però precisato che in caso di più modelli F24 presentati con una procedura non corretta non vi sarà un effetto moltiplicativo della sanzione in quanto si rende applicabile l'istituto del cumulo giuridico con l'applicazione di una sanzione unica quantificata con una maggiorazione del 25 % della sanzione base prevista per la violazione più grave.